



COMUNE DI CASTENASO

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIOCO NEL TERRITORIO DEL COMUNE

- | |
|--|
| • Approvato con deliberazione consiliare n. 101 del 31.10.1997 |
| • modificato con deliberazione consiliare n. 13 del 28.01.2000 |
| • Modificato con deliberazione consiliare n. 38 del 26.07.2012 |

Determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie approvata con delib. G.C. n. 133 del 28/10/2008
--

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - TIPOLOGIA DELLE SALE-GIOCO

Si intende per sala da biliardo un grande locale, ovvero uno o più vani, in cui, a scopo di lucro, siano messi a disposizione dei clienti uno o più tipi di biliardi a stecche, a bocchette, ecc. o vari tipi di biliardini.

E' sala per altri giochi leciti un unico locale, ovvero uno o più vani, in cui siano messi a disposizione della clientela mazzi di carte o apparecchi automatici, congegni semiautomatici o elettronici per giochi di abilità.

Sono giochi leciti di trattenimento o di abilità anche gli apparecchi che possano dare luogo ad un premio quando questo consista nella ripetizione della partita per non più di tre volte.

Sono vietati:

a) l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici o elettronici che possano dar luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del totocalcio, dell'ENALOTTO e del TOTIP;

b) l'allestimento di attività spettacolari, trattenimenti vari o attrazioni considerabili "spettacoli viaggianti" ai sensi e per gli effetti della Legge 18.3.1968, n.337, da autorizzarsi ai sensi dell'art.69 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931 n.773.

E' facoltà del Comune vietare l'installazione nel locale di apparecchi che non rientrino nella tipologia dei "giochi leciti".

ART. 2 - TABELLA DEI GIOCHI LECITI

In tutte le sale da biliardo o da gioco deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella vidimata dal Sindaco, nella quale, oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi

d'azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.

Nelle suddette sale deve inoltre essere tenuta costantemente a disposizione dei giocatori la tabella delle tariffe.

ART. 3 - ORARI DI FUNZIONAMENTO DELLE SALE GIOCO

Nel provvedimento autorizzativo può essere stabilito l'orario di funzionamento dell'esercizio e le prescrizioni che si dovessero rendere opportune o necessarie nel pubblico interesse, ai sensi dell'art.9 del T.U. delle Leggi di P.S..

ART. 4 - ATTREZZATURE ALL'ESTERNO DEL LOCALE

Senza specifica autorizzazione è vietata la collocazione di attrezzature all'esterno dell'esercizio.

CAPO II

REGIME DELLE AUTORIZZAZIONI

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE SALE-GIOCO

L'esercizio di una pubblica sala per biliardi o per altri giochi leciti è subordinato a licenza d'esercizio rilasciata ai sensi dell'art.86 del T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18.6.1931, n.773 nel rispetto del presente regolamento e delle norme urbanistiche ed edilizie in vigore.

Se il locale supera la capienza di 100 presenze è soggetto a certificato prevenzione incendi.

La licenza può essere rifiutata per ragioni di igiene o quando l'edificio o la località non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate. Occorrerà inoltre valutare se sussistono, sul luogo prescelto, problemi di traffico con riflessi sull'incolumità personale.

Non possono ottenere la licenza coloro che si trovano nelle condizioni previste dagli artt. 11, 92 e 131 del R.D. 18 giugno 1931, n° 773 e nel caso di motivi ostativi previsti dal testo unico delle normative antimafia. Nel caso che la richiesta venga avanzata da un soggetto diverso dalle persone fisiche, i requisiti debbono sussistere in capo a tutti coloro che ne hanno potere di rappresentanza.

E' ammessa la rappresentanza, purché autorizzata e purché il rappresentante abbia i requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

ART. 6 - DISTANZE FRA GLI ESERCIZI E I LUOGHI SENSIBILI

La distanza minima tra ciascuna sala e le scuole, le caserme, gli ospedali, i luoghi di cura e riposo, le chiese e gli altri luoghi destinati al culto, è fissata in metri 150, misurati sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso.

ART. 7 - SUPERFICIE DEI LOCALI E RISPETTO DEI VINCOLI DEL RUE

I locali destinati a sala giochi devono essere ubicati al piano terreno, ed avere una superficie minima di 50 mq, calcolata al netto delle zone di servizio ed avere una destinazione d'uso compatibile con l'attività richiesta (B3).

Qualora nella sala sia svolta una attività complementare quale la somministrazione di alimenti e bevande come descritto al successivo art. 12, la superficie minima richiesta è di 100 mq.

L'altezza dei locali non deve in ogni caso essere inferiore a m. 3,00.

La superficie occupata con giochi non potrà superare il 50% della superficie utile del locale.

Ai fini del computo della superficie utile vanno esclusi i servizi, i depositi, gli uffici, ecc.

I locali dovranno essere dotati di parcheggi pertinenziali così come previsto dal RUE e essere comunque a norma con quanto previsto nel suddetto Regolamento Urbanistico Edilizio.

ART. 8 – OGGETTO DELLA DOMANDA E ISTRUTTORIA

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di una nuova sala giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere:

1. le generalità complete del richiedente; ovvero per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale o la denominazione, la sede, e le generalità complete del legale rappresentante;
2. il numero di codice fiscale;
3. l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio;
4. dichiarazione di aver ottenuto il certificato di usabilità dei locali;

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1. planimetria in scala 1:100 dei locali;
2. elenco e descrizione di ciascun gioco installato;
3. fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;
4. nulla osta della SIAE.

L'istruttoria da parte degli uffici comunali competenti verrà conclusa entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

ART. 9 - TRASFERIMENTO DI SEDE

Il trasferimento dell'attività in altri locali è concesso nel rispetto delle norme contenute nel presente regolamento, in particolare quelle relative ai requisiti dei locali e alla distanza da luoghi sensibili.

ART. 10 - SUBINGRESSO

L'acquisizione in proprietà dell'azienda per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il

trasferimento dell'autorizzazione al subentrante. Questi può iniziare l'attività solo dopo aver richiesto l'autorizzazione al Comune.

In caso di affitto d'azienda l'autorizzazione rilasciata al gestore ha una validità limitata alla durata prevista dal contratto. Alla scadenza il titolare ha diritto di ottenere la reintestazione della licenza presentando apposita domanda al Comune.

ART. 11 - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITA'

In caso di sospensione dell'attività per un tempo superiore a 30 giorni, il titolare della sala giochi deve darne preventiva comunicazione al Comune in forma scritta; il titolare è altresì tenuto a comunicare, sempre per iscritto, la ripresa dell'attività d'esercizio al termine del periodo di sospensione.

ART. 12 - ATTIVITA' COMPLEMENTARI

Presso le sale pubbliche per biliardi e per altri giochi leciti, può essere esercitata l'attività connessa di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 4 comma 5 lettera a) della L.R. 14/2003; sempreché alla somministrazione di alimenti e bevande non sia riservata una superficie prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività di sala giochi.

ART. 13 - GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DI P.E. DI SOMMINISTRAZIONE

Presso i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è consentita, come attività accessoria, l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., previa presentazione di S.C.I.A. al competente ufficio comunale, nei limiti di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30011 del 27/07/2011 (fino a 2 apparecchi negli esercizi con superficie non superiore a 15 mq, e fino a n. 4 apparecchi negli esercizi con superficie non superiore a 30 mq. Oltre i 30 mq, un numero massimo di 6 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 100 mq e un numero massimo di 8 apparecchi in esercizi con superficie oltre i 100 mq).

La superficie occupata dagli apparecchi da gioco, non può superare il 20% della superficie complessiva dell'esercizio.

Dal limite di cui sopra sono esclusi i biliardi.

Per superficie utile degli esercizi si intende: tutta la superficie coperta in cui si svolge l'attività di somministrazione e di vendita, misurata da muro a muro, esclusi i locali di servizio, di deposito e gli uffici.

ART. 14 - GIOCHI LECITI ALL'INTERNO DEI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Presso i locali di ritrovo e di pubblico spettacolo è consentita l'installazione, di apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S., previa presentazione di S.C.I.A. al competente ufficio comunale, nei limiti di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 30011 del 27/07/2011.

ART. 15 - SOSPENSIONE, DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

Oltre agli altri casi previsti dalle leggi vigenti, l'autorizzazione decade:

- qualora il titolare sospenda l'attività per più di un anno senza autorizzazione. L'apertura saltuaria è equiparata alla sospensione dell'attività;
- quando vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione.
- qualora il titolare non dia avvio all'attività entro un mese dal rilascio dell'autorizzazione.

L'autorizzazione è revocata:

- quando sopraggiungano o vengano a mancare circostanze che ne avrebbero imposto o consentito il diniego.

Essa può essere sospesa o revocata per abusi del titolare.

ART. 16 - SANZIONI

Le violazioni alle norme dettate dal presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773 e successive modifiche e integrazioni.

Le sanzioni amministrative pecuniarie sono determinate con deliberazione di G.C. n. 133 del 28/10/2008.

ART. 17 - ESECUTIVITA' DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Il presente regolamento entra in vigore al termine del periodo fissato per la sua seconda pubblicazione.

NORMA TRANSITORIA:

I giochi leciti, già autorizzati all'interno dei P.E., dovranno essere conformi alle prescrizioni del presente regolamento dall'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento stesso.